

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 49

Adunanza 3 dicembre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PIANEZZA - VARIANTE PARZIALE N. 7
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1761 - 302399/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Pianezza risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 9-2109 del 24/11/1982, successivamente modificato con Variante approvata dalla Regione con deliberazione G.R. n. 41-21259 del 29/07/1997;
- ha approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, le seguenti Varianti parziali al P.R.G.C.:
 - Variante Parziale n. 1 , con deliberazione C.C. n. 51 del 25/11/1999;
 - Variante Parziale n. 3 , con deliberazione C.C. n. 70 del 21/12/2000;
 - Variante Parziale n. 4 , con deliberazione C.C. n. 5 del 22/02/2001;

ed ora:

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 52 del 26/09/2002, la Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, trasmessa alla Provincia, in data 31/10/2002, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Pianezza sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 11.443 abitanti (al 1997);
- superficie territoriale di 1.615 ettari, dei quali: 986 di pianura e 629 di collina; 1.566 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°; 47 pendenze comprese tra i 5° e i 20° e 2 ettari hanno pendenze superiori ai 20°; 330 ettari appartengono alla Classe I[^] della Capacità d'Uso dei Suoli e 688 alla Classe II[^] e rappresentano il 63% dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Torino, Sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Statale n. 24 (nel tratto Confine di Stato - Susa e provinciale nel tratto Susa - Torino) e dalle Strade Provinciali n. 178, 179 e 180;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Dora Riparia, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale; per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - il Piano Stralcio Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24/07/1998, individua una superficie comunale di 9 ettari inseriti in Fascia A e di 16 ettari in Fascia B;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Pianezza propone, con la deliberazione testè citata, una modifica dei punti *a)* e *b)* dell'art. 39 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., il quale norma le Aree Residenziali e Terziarie di nuovo impianto soggette a Strumento Esecutivo di iniziativa pubblica o privata, al fine di rendere attuabili, gli interventi relativi ai lotti *C1 - C2 - C3 - C4 - C19*, subordinati, dai punti citati, all'approvazione degli S.U.E., al rilascio delle concessioni edilizie ed all'inizio lavori di almeno il 50% delle restanti aree soggette a P.E.C. numerate da *C5* a *C18*;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 52/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la variante non presenta incompatibilità
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come

modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 14/12/2002;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 25/11/2002;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni a tutela degli interessi generali diffusi, con le quali:

- si rileva che la Variante proposta, si compone della deliberazione del Consiglio Comunale e della sola Relazione Tecnica Illustrativa, risulta essere priva delle Norme di Attuazione, riportanti le variazioni all'art. 39, punti a) e b). Occorre pertanto che tale documento, con i dovuti aggiornamenti, venga approvato con la Deliberazione consiliare di approvazione del progetto definitivo della citata Variante.

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, tenuto conto della completa responsabilità lasciata ai Comuni di verificare la congruità di attribuzione del carattere parziale del provvedimento, che la Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Pianezza, adottata con deliberazione C.C. n. 52 del 26/09/2002, non presenta incompatibilità con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (peraltro di carattere generale), adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nelle argomentazioni e riserve della premessa;
3. di trasmettere al Comune di Pianezza la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso